

- L'Avv. .... ha formulato, in data 30 giugno 2020, richiesta di parere deontologico rappresentando quanto segue. L'istante è socio ordinario di un'associazione professionale ex L. 4/2013, all'interno della quale ha svolto la funzione di componente del Collegio dei Probiviri e nel cui interesse ha promosso non solo alcuni giudizi, ma anche svolto attività di consulenza legale.

L'avv. .... riferisce di avere rinunciato a tutti i mandati professionali conferiti dalla predetta associazione e chiede se, nella qualità di associato, possa svolgere sia attività stragiudiziale *"a tutela della regolarità formale della vita e delle delibere associative"* sia impugnando le stesse, anche con il patrocinio di altro collega, senza attendere il decorso dei due anni dalla conclusione dell'ultimo incarico ex art. 68 del Codice Deontologico Forense e senza incorrere nei divieti di cui agli artt. 23-24 C.D.F.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere coordinatore Cerè

Osserva

Sono numerose le norme del codice deontologico che impongono all'avvocato di astenersi dal prestare assistenza professionale ove sussista o possa sussistere una posizione conflittuale nell'espletamento del mandato.

La normativa, ovviamente, riguarda sia l'operato dell'avvocato che presta assistenza professionale singolarmente, sia nei confronti di coloro che svolgono la professione in forma associativa con altri avvocati o con altri professionisti, in caso di associazioni multidisciplinari.

In tali casi, l'incarico è conferito personalmente all'avvocato e la partecipazione all'associazione non può pregiudicare l'autonomia, la libertà, l'indipendenza, nonché il dovere di segretezza e riservatezza dei fatti e delle circostanze apprese per ragioni professionali.

Si osserva, inoltre, che la ratio dell'art. 68 del Codice Deontologico Forense, ossia il divieto di assumere incarichi contro una parte già assistita solo quando sia trascorso un biennio dalla cessazione del rapporto professionale, risiede nell'assoluto rapporto di fiducia che si instaura tra l'assistito ed il proprio difensore e fa riferimento ai doveri di probità, dignità decoro, lealtà e diligenza, ritenendo contrario ai doveri imposti dalla correttezza professionale, la prestazione d'opera in controversie nelle quali l'avvocato abbia acquisito o possa avere acquisito elementi di fatto e di diritto utili alla gestione della lite, a seguito dell'incarico ricevuto dalla parte, poi divenuta sua avversaria.

La giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense e, altresì, quella della Suprema Corte, è più volte intervenuta sul tema, convergendo verso una interpretazione rigorosa. Il Supremo collegio ha affermato che: *"siccome la funzione di tale regola è*

di evitare che un comportamento contrario risulti lesivo del prestigio della professione, e la lesione del prestigio risulta dalla valutazione sfavorevole che gli altri possano avere avuto del comportamento tenuto dal professionista, all'ambito di applicazione della regola vanno ricondotte tutte le situazioni in cui, secondo un criterio di normalità, l'ambiente in cui il professionista opera e le parti cui presta assistenza sarebbero portati a considerare che egli possa essere stato, o sia per risultare, influenzato da interessi contrastanti" (Cass., Sez. Un., 14619/02).

Il Consiglio Nazionale Forense ha rilevato che la norma deontologica sul conflitto di interessi "mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato e quindi, perché si verifichi l'illecito, è sufficiente che potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con altra parte. Facendo riferimento alle categorie del diritto penale l'illecito contestato all'avvocato è un illecito di pericolo e non di danno" (così, tra le tante, CNF 29 luglio 2016, n. 265).

Il Consiglio Nazionale Forense, con pronuncia del 28 dicembre 2015 n. 225 ha ritenuto che "costituisce illecito deontologico la condotta del professionista il quale, in seguito alla dismissione del mandato, indipendentemente che sia dovuta a revoca o rinuncia, assuma l'incarico da soggetto che abbia un interesse confliggente con quello del proprio ex cliente, utilizzando contro quest'ultimo informazioni dallo stesso assunte nell'espletamento del precedente mandato".

Ritiene

che, seppure non possano essere limitati i diritti sostanziali dell'istante, derivanti dalla sua qualifica di socio, in qualità di avvocato lo stesso dovrà attenersi ai principi deontologici sopra richiamati ed in particolare, valutare se, indipendentemente dal decorso del biennio, possa assumere un incarico professionale potenzialmente confliggente con quello espletato in precedenza.

---

Parole/frasi chiave: artt. **24, 68 CDF**; assunzione di incarico contro parte già assistita - divieto - conflitto di interessi